

**Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di:
definizione e organizzazione di un'offerta turistica di qualità collegata alla realizzazione del
prodotto turistico omogeneo denominato "Toscana Terra Etrusca" – Art. 15 L. 7/8/1990 n.
241 – Art. 30 Dlgs 18/8/2000 n. 267 – Art. 20 L.R. Toscana 27/12/2011 n. 68 - Art. 15 L.R.
Toscana 20/12/2016 n. 86.**

Tra i Comuni di:

1. Abbadia San Salvatore, rappresentato dall'Assessore Luca Ventresca, nato il 13/11/1974 ad Abbadia San Salvatore (SI), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 18/12/2018;
2. Asciano, rappresentato dal Sindaco Paolo Bonari nato il 11/08/1972 a Siena, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 27/11/2018;
3. Capalbio, rappresentato dal Sindaco Luigi Bellumori nato il 03/10/1967 a Capalbio (GR), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 30/11/2018;
4. Castiglion Fiorentino, rappresentato dal Vicesindaco Giovanni Turchi, nato il 06/09/1958 a Sinalunga (SI), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29/11/2018;
5. Castiglione della Pescaia, rappresentato dal Sindaco Giancarlo Farnetani, nato il 03/04/1952 a Torrita di Siena (SI), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 126 del 06/12/2018;
6. Castiglione d'Orcia, rappresentato dal Sindaco Claudio Galletti, nato il 09/09/1953 a Castiglione d'Orcia (SI), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 22/12/2018;
7. Chianciano Terme, rappresentato dal Sindaco Andrea Marchetti, nato il 07/08/1968 a Perugia, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29/11/2018;
8. Chiusi, rappresentato dal Sindaco Juri Bettolini, nato il 23/07/1974 a Sarteano (SI), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29/11/2018;
9. Cinigiano, rappresentato dalla Sindaca Romina Sani, nata il 22/08/1981 a Grosseto, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 21/12/2018;
10. Civitella in Val di Chiana, rappresentato dalla Vicesindaca Valeria Nassini, nata il 08/09/1982 ad Arezzo, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/12/2018;
11. Civitella Paganico, rappresentato dalla Sindaca Alessandra Biondi, nata il 06/04/1964 a Grosseto, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 29/11/2018;
12. Cortona, rappresentato dalla Sindaca Francesca Basanieri nata il 15/06/1974 a Cortona (AR), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 120 del 18/12/2018;
13. Foiano della Chiana, rappresentato dal Sindaco Francesco Sonnati, nato il 08/05/1967 a Foiano della Chiana (AR), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 28/12/2018;
14. Gavorrano, rappresentato dal Sindaco Andrea Biondi, nato il 17/09/1977 a Massa Marittima (GR), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 27/11/2018;
15. Grosseto, rappresentato dal Vicesindaco Luca Agresti, nato il 23/10/1975 a Grosseto, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n.162 del 30/11/2018;
16. Lucignano, rappresentato dalla Sindaca Roberta Casini, nata il 17/11/1975 ad Arezzo, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 01/12/2018;
17. Monte Argentario, rappresentato dal Sindaco Francesco Borghini, nato il 25/07/1947 a Monte Argentario (GR), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n.117 del 21/12/2018;
18. Monte San Savino, rappresentato dalla Sindaca Margherita Gilda Scarpellini, nata il 17/01/1952 ad Annecy (Francia), in esecuzione della Deliberazione della Giunta comunale n. 204 del 11/12/2018;
19. Montepulciano, rappresentato dal Sindaco Andrea Rossi, nato il 29/06/1971 a Chianciano Terme (SI), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 30/11/2018;
20. Monteroni d'Arbia, rappresentato dal Sindaco Gabriele Berni, nato il 19/08/1975 a Siena, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 29/11/2018;
21. Murlo, rappresentato dalla Sindaca Fabiola Parenti, nata il 10/03/1958 a Pomarance (PI), in

- esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 05/12/2018;
22. Pienza, rappresentato dal Sindaco Fabrizio Fè, nato il 26/10/1962 a Pienza (SI), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 27/12/2018;
 23. Pitigliano, rappresentato dal Sindaco Giovanni Gentili, nato il 10/04/1988 a Pitigliano (GR), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30/11/2018;
 24. Roccastrada, rappresentato dal Sindaco Francesco Limatola, nato il 20/07/1970 a Frattaminore (NA), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 28/11/2018;
 25. San Casciano dei Bagni, rappresentato dalla Vicesindaca Agnese Carletti, nata il 05/01/1985 a Chiusi (SI), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30/11/2018;
 26. San Quirico d'Orcia, rappresentato dalla Sindaca Valeria Agnelli, nata il 14/10/1983 a Siena, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 20/12/2018
 27. Santa Fiora, rappresentato dal Sindaco Federico Balocchi, nato il 13/08/1984 a Castel del Piano (GR), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 06/12/2018;
 28. Sarteano, rappresentato dal Sindaco Francesco Landi, nato il 06/03/1978 a Sarteano (SI), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 27/12/2018;
 29. Scansano, rappresentato dal Sindaco Francesco Marchi, nato il 12/02/1944 a Scansano (GR), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 30/11/2018;
 30. Semproniano, rappresentato dal Sindaco Luciano Petrucci, nato il 05/06/1950 a Magliano in Toscana (GR), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 29/11/2018;
 31. Sinalunga, rappresentato dal Sindaco Riccardo Agnoletti, nato il 28/04/1962 a Sinalunga (SI), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 03/12/2018;
 32. Sorano, rappresentato dalla Sindaca Carla Benocci, nata il 03/06/1964 a Pitigliano (GR), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 18/12/2018;
 33. Torrita di Siena, rappresentato dal Sindaco Giacomo Grazi, nato il 27/06/1978 a Sinalunga (SI), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 30/11/2018;
 34. Trequanda rappresentato dal Sindaco Roberto Machetti, nato il 19/01/1967 a Radicofani (SI), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 06/12/2018.

PREMESSO CHE

- la Regione Toscana, nell'intento di sviluppare un'offerta turistica di qualità collegata alla civiltà degli Etruschi, sostiene lo sviluppo di prodotti turistici omogenei che abbiano valenza regionale;
- tale elaborazione richiede la costituzione di un accordo tra gli Enti locali interessati mediante la stipula di una convenzione;

RICHIAMATI:

- la LRT 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo Unico del Sistema Turistico Regionale) ed in particolare l'art.15 "Prodotto turistico omogeneo" che ai commi 1 e 2 testualmente recita:
*"1. Per garantire il raccordo ed il coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione di un'offerta turistica di qualità, i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione.
2. Per prodotto turistico omogeneo si intende l'insieme di beni e di servizi di un territorio che compongono un'offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica."*
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) che, all'art. 30, riconosce agli Enti Locali la possibilità di stipulare *"apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati"*;
- la LRT 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), che al Titolo III (artt. da 17 a 22) detta norme per l'esercizio associato di funzioni di Enti locali;

- l'art. 15 della Legge 20 gennaio 1990 n. 241 e s.m.i.;

EVIDENZIATO CHE per prodotto turistico omogeneo si intende l'insieme di elementi materiali ed immateriali presenti sul territorio che abbiano una precisa vocazione alla loro fruizione turistica attraverso l'acquisto di beni e di servizi coerentemente assemblati in considerazione del valore economico, culturale e sociale e che vadano a comporre un'offerta turistica unitaria ed integrata, unitariamente riconoscibile e rispondano alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica;

CONSIDERATO CHE:

- in base al Decreto Legge 13/5/2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12/7/2011, art.3, molti comuni delle regioni Lazio, Toscana e Umbria nell'anno 2016, dopo ampio lavoro di coordinamento, hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la formazione del Distretto turistico dell'Etruria Meridionale;
- con la nota Prot. MBAC-SAR-LAZ n. 9193 del 25 maggio 2016 del MIBACT, la Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale ha individuato la delimitazione del Distretto turistico-culturale dell'Etruria Meridionale che insiste, dal punto di vista amministrativo, sui territori di tre Regioni, Lazio, Umbria e Toscana;
- la Regione Toscana ha organizzato iniziative territoriali con i Comuni interessati dal Distretto turistico Etruria Meridionale in sede di predisposizione del parere sulla sua costituzione;
- la Regione Toscana ha espresso parere favorevole alla proposta istitutiva del Distretto turistico suddetto, ;
- Il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo, con proprio atto n. 320 del 30/06/2016 ha riconosciuto il Distretto Turistico "Etruria Meridionale";
- il Comune di Chiusi è individuato capofila del Distretto sopra menzionato;
- ad oggi i Comuni ricadenti nel "Distretto turistico dell'Etruria Meridionale" per la Regione Toscana sono in numero di 40 e ripartiti tra le province di Arezzo, Grosseto e Siena e sono i seguenti:

1. Civitella in Val di Chiana (AR)
2. Castelnuovo Berardenga (SI)
3. Castiglion Fiorentino (AR)
4. Cortona (AR)
5. Rapolano Terme (SI)
6. Lucignano (AR)
7. Asciano (SI)
8. Foiano della Chiana (AR)
9. Monte San Savino (AR)
10. Sinalunga (SI)
11. Monteroni d'Arbia (SI)
12. Trequanda (SI)
13. Murlo (SI)
14. Torrita di Siena (SI)
15. Montepulciano (SI)
16. Monticiano (SI)
17. San Quirico d'Orcia (SI)
18. Roccastrada (GR)
19. Chiusi (SI)

20. Chianciano Terme (SI)
21. Castiglione d'Orcia (SI)
22. Sarteano (SI)
23. Cetona (SI)
24. Castel del Piano (GR)
25. San Casciano dei Bagni (SI)
26. Grosseto (GR)
27. Castiglion della Pescaia (GR)
28. Semproniano (GR)
29. Capalbio (GR)
30. Monte Argentario (GR)
31. Comune di Gavorrano (GR)
32. Pitigliano (GR)
33. Sorano (GR)
34. Abbadia San Salvatore (SI)
35. Civitella Paganico (GR)
36. Magliano in Toscana (GR)
37. Pienza (SI)
38. Cinigiano (GR)
39. Roccalbegna (GR)
40. Santa Fiora (GR)
41. Scansano (GR)

- sono stati istituiti gli ambiti territoriali introdotti con legge regionale n.86/2016, attraverso le modifiche approvate dalla L.R. n. 24 del 18 maggio 2018, ed in particolare l'allegato A;
- tali Comuni fanno parte degli ambiti territoriali regionali di cui alla legge regionale 18 maggio 2018 n. 24, e ricadono nei seguenti 8 (otto) ambiti: Amiata, Chianti, Maremma Toscana Area Sud, Maremma Toscana Area Nord, Terre di Siena, Val d'Orcia, Val di Chiana Aretina e Val di Chiana Senese;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- la Regione Toscana è interessata a promuovere in modo omogeneo ed in forma unitaria il prodotto turistico denominato: "**Toscana Terra Etrusca**" nell'ambito del più ampio progetto di eccellenza In Etruria già approvato con delibera di Giunta regionale n. 263 del 18 aprile 2011;
- l'insieme dei comuni toscani aderenti al Distretto turistico dell'Etruria Meridionale sopra richiamato possono rappresentare il nucleo dei comuni costitutivi del prodotto turistico omogeneo "Toscana Terra Etrusca";
- trentaquattro dei comuni aderenti al distretto di cui sopra hanno manifestato la volontà di costituire il prodotto turistico omogeneo "Toscana Terra Etrusca";
- il prodotto turistico omogeneo "Toscana Terra Etrusca" costituisce una opportunità importante per l'intero territorio dei Comuni associati, per lo sviluppo e la crescita economica, sociale e culturale della comunità complessivamente amministrata, in quanto il prodotto può costituire l'oggetto principale di una offerta turistica di qualità che, inglobando valori culturali, storici, enogastronomici, ambientali e del patrimonio storico architettonico di rilevanza universale, può suscitare l'interesse e rispondere a specifici ma sempre più ampi segmenti di domanda turistica, alla ricerca di esperienze turistiche qualificate, diverse da quelle tradizionali del turismo di massa;

RILEVATO CHE l'art. 15 della L. R. 86/2016, nel riconoscere la possibilità dei comuni di associarsi per tipologia di prodotto omogeneo, stabilisce la stipulazione di una convenzione che preveda:

- a) l'individuazione del Comune capofila;
- b) la stipula di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica e con Fondazione Sistema Toscana per il collegamento con la piattaforma informatica regionale;
- c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione attivando un Osservatorio Turistico di Destinazione (da adesso OTD) di cui

- all'articolo 8 della legge regionale n.86/2016;
- d) il coordinamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica negli ambiti territoriali coinvolti e nei singoli Comuni interessati;

EVIDENZIATO CHE:

- l'Agenzia Regionale Toscana Promozione Turistica di cui alla L. R. 04 marzo 2016 n. 22 (*Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica, Riforma dell'Agenzia di promozione Economica della Toscana (APET). Modifiche alla LR n. 58/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale*) art. 4 "*Costituzione dell'Agenzia di Promozione Turistica*") e la Fondazione Sistema Toscana di cui alla L. R. del 25 febbraio 2010, n. 21 (*Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali*) come modificata dalla LRT 09 agosto 2016, n. 59 "*Fondazione del Sistema Toscana. Modifiche*) sono i soggetti attraverso cui svolgere, in forma associata, la promozione del prodotto turistico "Toscana Terra Etrusca";
- la Cabina di Regia del Turismo, di cui all'art. 14 della L.R. 86/2016, rappresenta l'opportunità di rafforzare il ruolo dei Comuni, essendo la stessa finalizzata a garantire il raccordo tra le esigenze di promo-commercializzazione di livello locale e quelle di interesse regionale;

PRESO ATTO CHE la Regione Toscana ha individuato nell'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana – IRPET il soggetto a cui affidare prioritariamente, sebbene non in modo esclusivo, l'analisi dei dati generati, nell'ambito del sistema turistico territoriale rappresentato da tutti i Comuni associati, relativi al prodotto turistico "Toscana Terra Etrusca";

RITENUTO:

- che la partecipazione al Prodotto Turistico omogeneo e quindi la sottoscrizione della convenzione potrà essere estesa anche ad altri comuni, enti locali, che abbiano attinenza con la cultura etrusca e che dovrà essere approvata dalla conferenza dei sindaci aderenti alla presente Convenzione;
- promuovere la partecipazione e l'apporto di altri organismi e enti pubblici e privati interessati alle finalità, agli obiettivi o alle attività di cui alla presente convenzione e in grado di apportare coerenti e utili contributi dei quali i Comuni associati possono avvalersi;

TRA I COMUNI ASSOCIATI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 1 – Oggetto

In relazione al prodotto turistico omogeneo denominato "Toscana Terra Etrusca", promosso dal Comune di Chiusi in qualità di capofila del Distretto Turistico, i Comuni stipulanti convengono, ai sensi della legge regionale 68/2011, di esercitare in forma associata le funzioni e i servizi di competenza comunale, associati al citato prodotto turistico omogeneo, in particolare le funzioni previste dall'art. 15 della legge regionale 86/2016, garantendo il raccordo e il coordinamento delle attività necessarie per realizzare una offerta turistica di qualità collegata a detto prodotto.

Art. 2 - Modalità di esercizio delle funzioni

Le funzioni di cui all'art.1 sono esercitate dai Comuni associati, i quali affidano al Comune di Chiusi il ruolo di Ente capofila, responsabile dell'esercizio associato, delegato allo svolgimento di tutte le attività necessarie, compresa la rappresentanza legale nei confronti di soggetti esterni, qualora richiesta per lo svolgimento delle funzioni associate. Le attività da svolgere che rivestono carattere non ricorrente, sono individuate dalla conferenza dei sindaci in sede di approvazione dei piani, delle linee di attività o di specifiche attività puntuali di particolare rilievo, come meglio indicato al successivo art. 6.

Art. 3 – Scopo

Scopo della presente convenzione è quello di pervenire, attraverso fasi e passaggi successivi, alla definizione, promozione, organizzazione, reperimento delle risorse necessarie, implementazione e gestione del prodotto turistico e della relativa attività di promozione turistica, monitoraggio e valutazione dei risultati realizzati, relativamente al prodotto turistico omogeneo “Toscana Terra Etrusca”.

Lo scopo sarà perseguito nel rispetto dei seguenti principi e linee di azione:

- a) ricercando la collaborazione, coerente con lo scopo perseguito, di enti pubblici e privati;
- b) promuovendo la più ampia partecipazione della cittadinanza insediata nel territorio di riferimento;
- c) rispetto dei principi di efficienza, economicità, efficacia e trasparenza;
- d) contenimento dei costi di gestione e pianificazione delle attività su scala adeguata;
- e) ricerca delle risorse economiche o di altro tipo, provenienti da soggetti pubblici o privati, necessarie o utili per la realizzazione dello scopo indicato.

Nella fase di gestione del prodotto turistico omogeneo “Toscana Terra Etrusca” l'esercizio associato delle funzioni di cui alla presente convenzione, potrà comprendere, sulla base di quanto stabilito dalla conferenza dei sindaci di cui al successivo art.8, anche le attività di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra-comunale, la promozione e la comunicazione del prodotto omogeneo “Toscana Terra Etrusca” ed il monitoraggio e l'analisi dei flussi turistici connessi.

Art. 4 – Durata della convenzione e modalità di recesso

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 3 decorrenti dalla data di stipula.

Ogni Comune potrà recedere in qualsiasi momento, per giustificato motivo, dalla convenzione. In caso di recesso, il Comune recedente resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso.

Art. 5 – Estensione della Convenzione ad altri comuni e eventuale partecipazione di soggetti privati al prodotto turistico omogeneo

I Comuni toscani interessati dallo sviluppo del presente prodotto turistico omogeneo in quanto conseguenti a variazioni e ampliamento del progetto e dei possibili territori interessati, concordati con la Regione Toscana, hanno la facoltà di richiedere alla conferenza dei sindaci la sottoscrizione della presente Convenzione. L'istanza di partecipazione viene presentata al Comune capofila. La Conferenza dei sindaci approva a maggioranza. Il Comune richiedente dovrà avere attinenza con la cultura etrusca (es. nel cui territorio siano stati rinvenuti reperti archeologici etruschi o sede di museo *e/o antiquarium*, aree archeologiche o comunque territori interessati dalla civiltà etrusca).

Il prodotto turistico “Toscana Terra Etrusca” potrà prevedere la partecipazione di soggetti pubblici o privati, previa sottoscrizione di una carta di adesione che sarà approvata dalla conferenza dei sindaci, i cui criteri saranno predisposti dal Comitato tecnico.

Il prodotto turistico “Toscana Terra Etrusca” utilizzerà il logo definito da Toscana Promozione Turistica costituito dalla lettera

E

Art. 6 - Compiti e attività del Comune capofila responsabile dell'esercizio associato

Il Comune capofila di cui all'articolo 2 della presente convenzione, quale Ente responsabile dell'esercizio associato:

- a) rappresenta i Comuni aderenti alla presente convenzione nei confronti delle singole agenzie regionali coinvolte, del Ministero per i Beni e le Attività culturali, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e degli altri soggetti pubblici o privati che collaborano per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo “Toscana Terra Etrusca”;
- b) stipula, in nome e per conto dei Comuni aderenti alla presente convenzione, gli atti

convenzionali o contrattuali con Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana previsti dal comma 4 dell'art.15 della legge regionale 86/2016 nonché con i soggetti terzi con i quali vengano stabiliti accordi di collaborazione o di appalto di lavori, beni o servizi secondo piani, programmi o decisioni puntuali approvati dalla conferenza dei sindaci . Tali atti non potranno avere una durata eccedente quella della presente convenzione;

- c) gestisce, all'interno dei propri bilanci, attraverso poste dedicate di entrata e di spesa, le risorse economiche che i Comuni convenzionati destineranno alla realizzazione delle attività e funzioni da esercitare in forma associata e indistinta;
- d) promuove la programmazione ed il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche del prodotto "Toscana Terra Etrusca" attraverso l'organizzazione di un OTD, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 86/2016;
- e) promuove il coordinamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica di competenza dei singoli Comuni, anche avvalendosi degli ambiti, laddove già costituiti, rispetto al prodotto turistico omogeneo "Toscana Terra Etrusca".

Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che siano complementari e funzionali a quelle sopraelencate in relazione a funzioni attribuite ai Comuni da disposizioni di legge statali o regionali.

Il Comune capofila metterà a disposizione, in quota parte, la propria unità organizzativa competente nella materia del turismo per tutte le funzioni e attività svolte in forma associata. I Comuni aderenti garantiranno la necessaria collaborazione con detto ufficio da parte delle proprie strutture competenti.

Art. 7 - Conferenza dei Sindaci

La conferenza dei sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 3 del presente atto.

E composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati in rappresentanza degli Enti convenzionati.

La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Chiusi o, in sua assenza, da un suo delegato.

La conferenza dei sindaci approva i propri atti di norma mediante accordo unanime. In caso di disaccordo le decisioni e gli atti sono assunti applicando la disciplina che regola il funzionamento degli organi collegiali del Comune capofila. Ferma restando la facoltà di recesso dalla convenzione come disciplinata all'art. 4, le deliberazioni assunte dalla conferenza dei sindaci per le quali non si è potuto raggiungere un consenso unanime, vincolano anche i Comuni che hanno espresso voto contrario.

Per le decisioni inerenti gli aspetti finanziari è comunque richiesta l'approvazione unanime da parte di tutti i comuni presenti che sono chiamati a fornire le risorse.

La Regione Toscana può partecipare, senza diritto di voto, alla conferenza dei sindaci.

Art. 8 - Rapporti tra gli Enti convenzionati

La Conferenza dei sindaci dei Comuni convenzionati ha il compito di:

- A. definire il programma generale di durata triennale delle attività necessarie alla realizzazione del prodotto turistico omogeneo "Toscana Terra Etrusca", individuandone le fasi per le quali stabilire specifici piani di attività comuni;
- B. adottare un logo e una immagine coordinata coerente con le linee di comunicazione e promozione della Regione Toscana. Il logo è concesso gratuitamente a tutti i soggetti pubblici che ne facciano richiesta motivata;
- C. approvare le convenzioni, gli accordi o i rapporti contrattuali da stabilire secondo quanto previsto al punto b) comma 1 del precedente art. 6;
- D. individuare il Comune che coordina l'attività dell'OTD di cui al punto d) del precedente art.6, nel caso che questa funzione non sia svolta dal Comune capofila;
- E. formulare indirizzi per la predisposizione, da parte del Comune capofila, di un Piano annuale di attività relativo alle fasi individuate nel programma generale triennale, indicando in un apposito bilancio, le risorse complessive necessarie;

- F. approvare il piano annuale di attività e il relativo *budget*, predisposti dal Comune capofila, prevedendone la necessaria copertura finanziaria a carico dei Comuni aderenti alla presente convenzione, secondo criteri di riparto della spesa ugualmente approvati;
- G. promuovere lo sviluppo e la manutenzione dei tracciati escursionistici sulla tematica etruschi, pedestri, ciclabili ed equestri che siano presenti sul territorio interessato assicurandone le condizioni di ordinaria fruibilità, con manutenzione del fondo, della segnaletica, e dei punti sosta presenti lungo i percorsi stessi.

Il Piano annuale potrà prevedere il trasferimento di risorse a soggetti pubblici in base alle convenzioni eventualmente sottoscritte.

Il Piano annuale può contenere indicazioni sui seguenti temi:

- promozione e realizzazione del coordinamento dei soggetti, pubblici o privati che a vario titolo effettuano informazione turistica relativamente al prodotto turistico omogeneo nel suo complesso o a singoli beni, attività o eventi pertinenti o ad esso collegati;
- qualificazione dell'accoglienza con l'organizzazione congiunta di eventi e momenti di animazione;
- l'eventuale organizzazione in forma unitaria per la partecipazione ad eventi di interesse regionale, nazionale ed internazionale;
- l'organizzazione dell'offerta turistica territoriale secondo un modello partecipativo definito dalla Regione Toscana;
- il monitoraggio sullo stato di manutenzione degli eventuali percorsi realizzati e della segnaletica ed eventuali modalità di intervento;
- il monitoraggio dell'andamento delle attività previste dalle convenzioni stipulate con i soggetti terzi e di quelle previste dalla presente convenzione;
- l'individuazione delle risorse finanziarie, con relativi criteri di ripartizione a carico dei vari soggetti, nonché le risorse strumentali e di personale necessarie per lo svolgimento delle attività previste.

Art. 9 - Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio associato di funzioni, sono prioritariamente assicurate dai Comuni aderenti alla presente convenzione, nel rispetto delle competenze dei propri organi e dei vincoli dei rispettivi bilanci previsti dalla legge. I Comuni si impegnano a ricercare le ulteriori risorse che soggetti pubblici o privati potranno mettere a disposizione per la realizzazione dello scopo indicato al precedente art. 3.

Il bilancio triennale del piano di attività di cui all'art. 8, e i *budget* dei piani annuali di attività predisposti dal Comune capofila e approvati dalla conferenza dei sindaci, dovranno tenere distinte le spese di carattere ordinario, ricorrenti e di funzionamento dell'esercizio associato di attività, dalle spese di investimento, di sviluppo e strutturali.

Di norma, le risorse finanziarie destinate dai Comuni convenzionati all'esercizio associato di funzioni, sono gestite dal Comune capofila all'interno del proprio bilancio, nel quale saranno individuati specifici capitoli di entrata e di spesa.

Per le spese ordinarie e di funzionamento, riconducibili principalmente alle attività di organizzazione, raccolta dati, definizione e progettazione del prodotto turistico, definizione e gestione della *governance* territoriale, pianificazione delle attività e mantenimento della struttura tecnica, queste saranno ripartite per il 50% in relazione alla popolazione residente e per il restante 50% in parti uguali fra i comuni convenzionati, salvo diversa decisione da parte della conferenza.

Per le spese relative alle attività di sviluppo, di investimento o strutturali, sia svolte direttamente, sia affidate a terzi, il criterio di ripartizione sarà stabilito di volta in volta dalla conferenza dei sindaci in base al tipo di intervento. Le attività e gli interventi di carattere fisico-strutturale saranno di norma effettuate direttamente da ogni singolo Comune, con proprie risorse o con quelle acquisite da fonti esterne (Regione, Ministero, altre istituzioni pubbliche o private), acquisendole e conservandole nei propri bilanci senza trasferirle al Comune capofila.

Per quanto concerne la pertinenza e la rendicontazione dei costi, le attività potranno essere svolte

avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, nell'ambito della convenzione di cui all'art. 8.

Art. 10 – Responsabile della gestione

Il responsabile della gestione dell'esercizio associato di funzioni e attività è nominato dal Comune Capofila, tra i propri dipendenti con qualifica di dirigente o funzionario, il quale si avvarrà delle risorse umane e strumentali del proprio ufficio e della collaborazione degli uffici competenti dei comuni convenzionati.

Il responsabile della gestione e l'ufficio cui appartiene del Comune capofila, costituisce l'ufficio comune della gestione associata ai sensi di quanto previsto all'art. 21 della L.R. toscana 68/2011.

Il responsabile della gestione, nell'esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque affidatigli, si conforma alle direttive della conferenza dei sindaci.

Il responsabile della gestione predispone il Piano annuale delle attività nonché il Rendiconto annuale delle attività svolte.

Il responsabile della gestione adotta gli atti ed i provvedimenti, inerenti la gestione, che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno.

Il responsabile della gestione acquisisce le entrate comuni, assume gli impegni di spesa dell'esercizio associato e assicura l'adempimento dei contratti, delle convenzioni e degli accordi comunque denominati, stabiliti con soggetti terzi.

Art. 11 Referenti per ambito territoriale e comitato scientifico

Il Comune di Chiusi, capofila dell'aggregazione, indica in prima istanza e per ciascun ambito territoriale i Comuni, tra quelli che hanno sottoscritto la convenzione, con cui ha maggiormente operato nello sviluppo del Distretto turistico e ciò al fine di rendere operativa l'aggregazione in attesa che i costituendi Ambiti territoriali effettuino la nomina tra quelli che hanno sottoscritto la convenzione del Comune più rappresentativo dell'interesse verso il Prodotto turistico Toscana Terra Etrusca.

Dal momento in cui ciascun Ambito territoriale esprime il proprio Comune delegato a rappresentare l'Ambito, l'Ente indicato subentra a quello indicato inizialmente dal Comune di Chiusi.

In ciascun ambito è individuato un referente istituzionale e un referente tecnico che faranno parte del tavolo di gestione del Prodotto Turistico omogeneo "Toscana Terra Etrusca". Tale tavolo avrà funzioni di consultazione e di supporto al Comune Capofila. Il tavolo si dovrà riunire con una cadenza almeno semestrale e sarà convocato dal Comune capofila.

Il tavolo sarà affiancato nel suo operato da un comitato scientifico che dovrà essere composto da uno storico e/o esperto in materia, da un esperto in comunicazione, da un eventuale rappresentante del Polo Museale della Toscana e/o della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio.

Il Comitato scientifico è nominato dalla Conferenza.

Il Comitato scientifico sarà interpellato ogni qual volta il tavolo tecnico lo ritenga utile e non prevede alcun onere di costo.

Art. 12 – Pubblicità

Della presente convenzione viene data adeguata informazione mediante pubblicità sui siti web istituzionali di ciascun Comune convenzionato, anche in adempimento alle norme sulla trasparenza degli atti di cui al D.Lgs 33/2013 e mediante altre forme di comunicazione ritenute idonee.

Art. 13 - Controversie relative all'applicazione della convenzione

Per la risoluzione di eventuali controversie insorte circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei sindaci, alla quale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza, tali controversie in via extragiudiziale.

Art. 14 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti che regolano l'esercizio associato di attività e funzione degli EELL e a quelle nella materia oggetto della convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 15 - Esenzione da bollo. Registrazione

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, n.16 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (...).

Letto, approvato e sottoscritto in modo digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.

Comune di Abbadia San Salvatore (SI)	Luca Ventresca
Comune di Asciano (SI)	Paolo Bonari
Comune di Capalbio (GR)	Luigi Bellumori
Comune di Castiglion Fiorentino (AR)	Giovanni Turchi
Comune di Castiglione della Pescaia (GR)	Giancarlo Farnetani
Comune di Castiglione d'Orcia (SI)	Claudio Galletti
Comune di Chianciano Terme (SI)	Andrea Marchetti
Comune di Chiusi (SI)	Juri Bettolini
Comune di Cinigiano (GR)	Romina Sani
Comune di Civitella in Val di Chiana (AR)	Valeria Nassini
Comune di Civitella Paganico (GR)	Alessandra Biondi
Comune di Cortona (AR)	Francesca Basanieri
Comune di Foiano della Chiana (AR)	Francesco Sonnati
Comune di Gavorrano (GR)	Andrea Biondi
Comune di Grosseto (GR)	Luca Agresti
Comune di Lucignano (AR)	Roberta Casini
Comune di Monte Argentario (GR)	Francesco Borghini
Comune di Monte San Savino (AR)	Margherita Gilda Scarpellini
Comune di Montepulciano (SI)	Andrea Rossi
Comune di Monteroni d'Arbia (SI)	Gabriele Berni
Comune di Murlo (SI)	Fabiola Parenti

Comune di Pienza (SI)	Fabrizio Fè
Comune di Pitigliano (GR)	Giovanni Gentili
Comune di Roccastrada (GR)	Francesco Limatola
Comune di San Casciano dei Bagni (SI)	Agnese Carletti
Comune di San Quirico d'Orcia (SI)	Valeria Agnelli
Comune di Santa Fiora (GR)	Federico Balocchi
Comune di Sarteano (SI)	Francesco Landi
Comune di Scansano (GR)	Francesco Marchi
Comune di Semproniano (GR)	Luciano Petrucci
Comune di Sinalunga (SI)	Riccardo Agnoletti
Comune di Sorano (GR)	Carla Benocci
Comune di Torrita di Siena (SI)	Giacomo Grazi
Comune di Trequanda (SI)	Roberto Machetti